



ORIGINALE

COMUNE DI TORRECUSO

Provincia di Benevento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 34	Adunanza del 15/03/2010	OGGETTO: RESTITUZIONE AGLI UTENTI DELLA QUOTA DI TARIFFA NON DOVUTA PER SERVIZIO DEPURAZIONE - ATTUAZIONE ART.8-SEXIES DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N.208, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2009, N. 13.
-----------------------	--	---

L'anno **duemiladieci**, il giorno **QUINDICI** del mese di **MARZO** alle **ore 17,30**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, nella casa comunale, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei Sigg.ri:

				<i>Presente:</i>	<i>Assente:</i>
1	Giovanni Antonio	CUTILLO	Sindaco	X	
2	Giuseppe	SAUCHELLA	Vicesindaco		X
3	Angelo	RAPUANO	Assessore	X	
4	Nicola	GOGLIA	Assessore	X	
5	Michelino	TEDESCO	Assessore		X
6	Luisa Maria	FUSCO	Assessore	X	
7	Francesco	ZOTTI	Assessore	X	
	TOTALE			05	02

Presiede il Sindaco, Dr. Giovanni Antonio CUTILLO.

Assiste il Segretario comunale, Dott.ssa Maria Luisa DE RIENZO, per quanto richiesto dall'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs.n. 267/2000.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Corte Costituzionale, con sentenza n.335/2008, ha dichiarato l'illegittimità dell'art.14, comma 1, della Legge 5.01.1994 n. 36 e dell'art. 155, comma 1, del D.Lgs 3.04.2006 n. 152, nella parte in cui essi prevedono che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione sia dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi;
- il decreto legge 30.12.2008, n.208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.02.2009 n. 13, all'art.8-sexies, prendendo atto di tale sentenza, ha stabilito che gli enti gestori del servizio idrico integrato, debbano provvedere alla restituzione della quota di tariffa non dovuta per servizio di depurazione, anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni a decorrere dal 1° ottobre 2009;
- lo stesso art. 8-sexies del citato Decreto Legge ha statuito che, dall'importo da restituire vadano dedotti gli oneri relativi alle attività di progettazione, di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione;
- in ordine alle procedure da porre in essere nell'iter di restituzione delle quote in narrativa, la giurisprudenza della Corte dei Conti ha evidenziato la necessità di apposita e dettagliata istanza da parte dell'utente ed indicato, per il diritto al rimborso, il termine di prescrizione quinquennale;
- inoltre, l'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione del 07.04.2009 n.98, ha concluso, in considerazione della natura non tributaria ma di corrispettivo verso prestazione commerciale, caratterizzante la quota di tariffa de quo, che la richiesta di rimborso della stessa non rientri nella previsione esentativa dell'art. 5, comma 5, della tabella annessa al DPR n. 642/1972 e che, pertanto, vada assoggettata all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di € 14,62;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30.09.2009, pubblicato in G.U. l'8.02.2010, dal titolo "Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione";

Considerato che:

- in questo Comune il servizio idrico integrato viene gestito, in forza di convenzione stipulata l'11.07.2001 e registrata il 25.07.2001, in Benevento, al n. 5654, dal Consorzio Acque Bacini idrologici beneventani (in sigla C.A.B.I.B.), che ha sempre provveduto anche alla riscossione delle somme relative alla depurazione, ai sensi dell'art.5 della medesima convenzione, secondo il quale il canone riferito alla depurazione viene introitato dal Consorzio con la specifica destinazione di impiegare la somma per la realizzazione di un impianto di depurazione;
- ai sensi dell'art.155, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n.152/06, il gestore è tenuto a versare i proventi, risultanti dalle quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione, a un fondo vincolato per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione;

Dato atto che:

- sono pervenute agli Uffici di questo Ente, numerose istanze di rimborso della relativa quota di tariffa e, pertanto, urge definire le linee guida, da indicare all'Ente gestore del servizio idrico integrato, in modo da metterlo in condizione di procedere alla restituzione, nel rispetto delle disposizioni normative e della giurisprudenza citate;
- non si realizzano in questo Comune le condizioni previste dall'art.5, commi 1-4, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30.09.2009;

Acquisito il parere favorevole da parte del Responsabile del Settore interessato, ai sensi dell'art.49 TUEL;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di provvedere alla restituzione della quota di tariffa in argomento agli utenti che non usufruiscono del relativo servizio, computandola sulla base di diritto al rimborso con termine di prescrizione quinquennale;
3. di dare atto che a tale restituzione ed alla relativa quantificazione provvederà l'Ente gestore del servizio idrico integrato;
4. di approvare le seguenti linee guida per la procedura di rimborso da indicare all'ente gestore:
 - la restituzione di cui innanzi deve aver luogo entro il termine di anni cinque a decorrere dal 1° ottobre 2009, nel caso anche in forma rateizzata, a mezzo emissione di mandato di pagamento, a favore dei richiedenti, nel caso di importo pari o superiore ad € 20,00 e con compensazione sulle successive bollette idriche, per gli importi inferiori;
 - tali rimborsi vanno effettuati solo a seguito di apposita e documentata istanza, da parte dell'utente, assoggettata all'imposta di bollo di cui all'art. 3 della Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642;
 - l'imposta di bollo è dovuta anche in ordine alle richieste di restituzione della quota di tariffa per servizio depurazione ad oggi già inoltrate, le quali andranno eventualmente regolarizzate;
 - il costo dei rimborsi in narrativa, da computare sulla base delle effettive istanze e di quanto disposto dalla Legge n. 13/2009, graverà sul fondo costituito ai sensi dell'art. 14 della Legge n.36/1994 e ss. mod., entro il limite delle somme accantonate e disponibili;
5. di trasmettere la presente al CABIB, affinché possa procedere ai rimborsi, laddove dovuti, istruendo le relative richieste;
6. di incaricare il Responsabile dell'Area Tributi per l'inoltro al CABIB delle richieste erroneamente trasmesse solo a questo Comune;
7. di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, resa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267. -